



TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE

E

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Nella persona dei giudici:

Dott.ssa Maria Grazia Cabitza Presidente

Dott.ssa Beatrice Siccardi Giudice rel.

dott.ssa Valentina Frongia Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al **n. 5796** del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno **2021**,
promossa da

[REDACTED] elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Rosa Guerra del foro di Bari, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale in atti

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore – **COMMISSIONE TERRITORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CAGLIARI**

PARTE RESISTENTE CONTUMACE

con l'intervento obbligatorio del

Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Oggetto: artt. 35bis Dlgs 25/2008, 737 c.p.c.

Il ricorrente in epigrafe generalizzato, cittadino nigeriano, con ricorso depositato il 16.08.2021 ha impugnato il diniego della domanda reiterata di protezione internazionale della Commissione Territoriale di Cagliari notificato il 16.07.2021.

Il ricorrente ha domandato in questa sede il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale.

L'Amministrazione resistente non si è costituita e se ne dichiara la contumacia, non dichiarata in udienza.

Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio comunicando l'insussistenza di condanne ostative al riconoscimento della protezione internazionale.

La causa è stata istruita documentalmente e con l'audizione personale del ricorrente. Il fascicolo in data 14.02.2023 è stato restituito, dal GOP delegato per l'istruttoria, al Giudice scrivente, quale già designato relatore, che ha provveduto a riferire al collegio in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che il ricorrente ha presentato domanda reiterata, dopo il rigetto di una prima domanda di protezione internazionale, confermato in sede giurisdizionale con efficacia di giudicato, e di una seconda domanda reiterata.

La vicenda proposta in allora, pertanto, non poteva essere tal quale riproposta quale sostegno della domanda reiterata e non viene neppure presa in considerazione. Come in realtà emerge dal provvedimento della Commissione qui avverso e dalle stesse dichiarazioni rese in giudizio, i "nuovi elementi" che hanno sostenuto la domanda reiterata hanno avuto attinenza semplicemente con la sopravvenuta condizione di integrazione del ricorrente in questo Paese ospitante.

Si riporta in ogni caso stralcio del provvedimento qui avverso della Commissione Territoriale per la comprensione della vicenda e le considerazioni della Commissione stessa:

"PREMESSO che, in data 09.02.2016, l'odierno istante è stato sentito personalmente dalla Commissione Territoriale di Cagliari (l' [REDACTED]) al fine di valutare i motivi a fondamento della propria istanza di protezione internazionale. In tale sede, il richiedente dichiarava di aver lasciato il Paese nel 2014 a seguito di alcuni problemi con la comunità del padre, "Riferisce che dopo la sua morte, doveva prendere il posto paterno, che era quello di vice segretario del vice capo. Quando era andato a seppellirlo nel suo villaggio di origine, i membri di questa comunità, Umelu, gli avevano detto che il padre doveva anche dei soldi, e che se lui non li avesse restituiti, lo avrebbero ammazzato. Il richiedente racconta, che prima era andato dalla polizia a denunciare i fatti, ma questa gli aveva detto che non avrebbero fatto niente, che era un loro problema, che non potevano entrare in merito. Poi, riferisce di essere andato a Kano, insieme alla moglie, da un amico del padre, poi lui di essere partito per la Libia a Tripoli, e la moglie era tornata a Benin City. Racconta di aver lavorato in Libia per un anno come contadino e poi di essersi imbarcato per l'Italia il

17.10.2015 e arrivato il 19.10.2015". Nella stessa data, la Commissione territoriale di Cagliari ha rigettato l'istanza di protezione internazionale, formalizzata dal medesimo richiedente presso la Questura di Cagliari il giorno 28/11/2015. Avverso il decreto di diniego, l'istante ha presentato ricorso, contraddistinto dal numero di R.G. 2691/2016, nanti al Tribunale di Cagliari. Con ordinanza datata 05/09/2017, il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso de quo, confermando la decisione adottata dalla Commissione Territoriale di Cagliari. Il richiedente ha appellato il provvedimento del Tribunale di Cagliari; la causa, individuata dal numero di ruolo 1134/2017, è stata dichiarata inammissibile in data 27.02.2019 per esser stata proposta a decadenza già sopravvenuta. In data 06.07.2020, il richiedente ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale (l [redacted]) ponendo a fondamento della reiteratione la situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza dell'istante (Benin City). La Commissione in data 22.01.2021 ha dichiarato la domanda inammissibile non rilevando nuovi elementi a supporto della domanda reiterata. RILEVATO che in data 29.06.2021, l'odierno richiedente ha reiterato la propria domanda di protezione internazionale, formalizzando nuovo C3 e sottoscrivendo relativo allegato integrativo, presso la Questura di Bari ([redacted]). In tale sede il richiedente ha dichiarato di soggiornare in Italia dal 2015, di avere lavorato, di avere imparato la lingua italiana e di avere amici italiani; di avere lasciato la Nigeria perché degli amici volevano diventasse membro di una setta; RILEVATO che, in sede di reiterazione della domanda, il richiedente ha allegato la seguente documentazione: dichiarazione di ospitalità e memoria contenente gli elementi aggiuntivi a supporto della domanda reiterata; RITENUTO che da una compiuta analisi della nuova domanda di protezione internazionale proposta, effettuata ai sensi degli artt. 28bis e 29 del citato d.lgs. n. 25/2008, non sono emersi né sono stati adottati dall'istante nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, né ulteriori circostanze che appaiono meritevoli di essere approfondite in una nuova audizione personale. Sul punto, il richiedente ha rappresentato degli elementi riconducibili a una ipotetica situazione di inserimento nel territorio, tuttavia, nessuno degli elementi è stato supportato da opportuna documentazione. Per quanto concerne l'elemento relativo alla setta, elemento solo menzionato nella memoria allegata, si segnala che il richiedente ha reiterato domanda per la seconda volta e che nelle sedi precedenti, valutate anche dal giudice, nel caso della prima istanza, non ha mai fatto emergere tale vicenda."

Si riporta stralcio del verbale di udienza del 19.01.2023, in cui il ricorrente ha reso le seguenti dichiarazioni:

"Confermo quanto riportato nel ricorso.

Sono nato il 1 gennaio 1994 in Nigeria, Edo State, Benin City, e lì ho sempre vissuto. Mio padre è morto nel 2014, mia madre è ancora in vita e sta in Nigeria, ho una sorella che vive a Bari, ma non vive a casa mia, lei è sposata e ha tre figli, vivono per conto loro, lei ha un permesso di due anni. In Nigeria ci sono anche un altro fratello e un'altra sorella. Sono sposato e ho due figli, anche loro stanno in Nigeria. Mia moglie in Nigeria non ha un lavoro, però da una mano a mia madre, che ha un box al mercato, però non viene pagata, mia madre le dà un po' di cibo. Sono io che mando i soldi a casa per mantenere mia moglie

e i miei figli. La mia figlia più grande, Precius, va a scuola, lei ha dodici anni. Anche la più piccola, Happiness, nata nel 2014, va a scuola, tutte e due frequentano la primary school.

Ho lasciato la Nigeria nel 2014.

D – Risulta in atti che lei avesse già proposto per due volte istanza di protezione, ed entrambe le volte era stata rigettata. Ci sono elementi di novità in ordine ai motivi per i quali aveva lasciato la Nigeria?

R – no, la vicenda per la quale ho lasciato la Nigeria è la stessa.

D – ci sono fatti sopravvenuti rispetto alle precedenti domande?

R – sì, adesso lavoro. Lavoro in un ristorante, il New Food, a Bari; lavoro da un anno, avevo un contratto a tempo determinato che è scaduto a luglio, e il datore di lavoro non me lo ha potuto rinnovare perché non avevo il permesso di soggiorno, ma io continuo a lavorare in nero; faccio l'aiuto cuoco, lavoro per quattro giorni a settimana, dalle 10 alle 15, il sabato dalle 18 alle 24. Quando avevo il contratto prendevo 1.100 euro al mese, adesso prendo 800 euro mensili.

Prima di lavorare in ristorante avevo lavorato nel ristorante dell'Ipercoop, facevo il lavapiatti, lavavo per terra, mettevo a posto, ho lavorato nel 2018 per sei mesi, avevo un contratto.

Io in Italia ho sempre lavorato, ma in nero. Anche nel 2016 e nel 2017 ho lavorato al ristorante dell'Ipercoop, ma senza contratto, non lavoravo continuativamente ma quando mi chiamava il capo. Nel 2019 ho lavorato in un altro ristorante, non ricordo il nome, era sul lungomare di Bari, anche lì senza contratto, anche lì a chiamata, nel 2020 non ho lavorato, nel 2021 ho lavorato in alcuni ristoranti, sempre in nero e sempre a chiamata.

Sto frequentando un corso di italiano, sto facendo il primo livello. Vorrei fare un corso per chef. Vorrei portare qui i miei familiari.

ADR – abito a Bari, ho affittato una stanza in un appartamento, il contratto di affitto dell'appartamento è stato fatto dal mio coinquilino, io verso a lui 230 euro al mese. Il mio coinquilino è un nigeriano, con lui vive anche la moglie, anche lei Nigeriana. Prima di vivere in questo appartamento, nel 2018 e nel 2019, sono stato ospitato da Marco, il mediatore culturale qui presente. Sono andato a vivere nell'appartamento in affitto a giugno 2019.

D – Che problemi pensa che potrebbe avere in caso di rientro in Nigeria?

R – Se tornassi in Nigeria potrebbero uccidermi.

D – è la stessa vicenda di cui aveva riferito nella prima istanza?

R – sì, è la stessa vicenda. “.

Il GOP ha dato atto della circostanza che il ricorrente ha risposto a quasi tutte le domande in lingua italiana.

Non sussistono nella fattispecie i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, peraltro neppure oggetto di espressa domanda, non essendo state allegate dal ricorrente circostanze tali da ritenere configurabile l'ipotesi di cui all'art. 2 lett. e) dlgs 2007 n. 251. Il D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ha individuato (art. 2 lett. e) il rifugiato nel “*cittadino straniero il quale, per il timore fondato*

di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno". L'art. 7 del decreto n. 251 identifica, invece, gli atti di persecuzione che devono, alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). I suddetti atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (art. 7, comma secondo). I motivi di persecuzione, elencati nell'art. 8 del d.lgs. n. 251 del 2007, sono quelli di: a) "razza", b) "religione", c) "nazionalità", d) "particolare gruppo sociale", e) "opinione politica".

Deve parimenti essere escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria (ancora una volta neppure oggetto di espressa domanda).

Si ricorda che per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 251/2007, il richiedente deve rischiare, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte (lettera a); la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (lettera b); ovvero subire la minaccia grave alla vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lettera c).

Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante, la sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 17 febbraio 2009 in causa C – 465/07, Elgafaji, al punto 31, nel definire l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007), ha chiarito che, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un "rischio effettivo di subire un ... danno nel caso di rientro nel paese interessato", i termini "condanna a morte" o "l'esecuzione della pena di morte", nonché "la

tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno riguardante la particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata). Nel caso il ricorrente non allega un rischio di “condanna a morte” o di un danno nella forma de “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante”.

Quanto alla ipotesi di cui alla lett. c) della norma citata, si evidenzia quanto segue. Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un *conflitto armato generalizzato*, ricordato che l’art. 14 D. Lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l’art. 15 lettera c), si deve richiamare la definizione di “*conflitto armato*” quale deriva dalla sentenza della Corte di Giustizia (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2014 (causa C-285/12, Diakité). Secondo la Corte, “*si deve ammettere l’esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*”. La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell’Unione con l’adozione dell’art. 15 lettera c) Direttiva Qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da “*violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell’uomo*” avendo il legislatore comunitario optato “*per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*”, secondo l’ampia definizione che la stessa Corte di Giustizia ha ricavato in via interpretativa (si vedano in particolare i punti 28 e 29 della sentenza citata). Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l’esistenza di generiche situazioni di instabilità, essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l’intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso (nella quale lo straniero dovrebbe fare ritorno) è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l’incolumità fisica a causa di tale situazione.

Invero, dalla consultazione delle fonti internazionali emerge l’insussistenza nella zona di provenienza del ricorrente – Benin City, Edo State - di una situazione paragonabile a quella sopra descritta.

NIGERIA
EDO STATE
CONDIZIONI DI SICUREZZA
AGOSTO 2022

Il DFAT australiano osserva che, pur con le dovute differenze da zona a zona, le condizioni di sicurezza della Nigeria sono instabili e molto fluide. La Nigeria deve infatti affrontare molte problematiche, quali alti livelli di criminalità (incluse le attività illecite delle gang), insurrezioni e movimenti secessionisti di lunga data in diverse parti del Paese, crescenti conflitti tra comunità (sorti a causa delle dispute per l'uso della terra, ma anche basati su svariate motivazioni etnico-religiose) e banditismo rurale.

(Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, *DFAT COUNTRY INFORMATION REPORT NIGERIA*, 3 dicembre 2020, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/dfat-country-information-report-nigeria-3-december-2020.pdf>).

In particolare, l'Edo State è uno dei nove stati della regione del Delta del Niger, caratterizzata dalla produzione di petrolio e dai disordini dovuti alla mancanza di sviluppo economico che hanno creato insicurezza in mare e sulla terraferma (EASO, *COI Report - Nigeria Security Situation*, giugno 2021, https://coi.europa.eu/administration/easo/Plib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf).

Il DFAT spiega che gli abitanti del Delta del Niger lamentano da anni di non trarre benefici né economici né in termini di sviluppo dai loro territori ricchi di petrolio, mentre, al contrario, subiscono il danno ambientale causato dall'industria estrattiva (Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, *DFAT COUNTRY INFORMATION REPORT NIGERIA*, 3 dicembre 2020, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/dfat-country-information-report-nigeria-3-december-2020.pdf>).

Inoltre, secondo gli ultimi report di EASO, il cultismo è una delle maggiori fonti di violenza della regione. Il culto dei cosiddetti Black Axe, uno dei più temuti gruppi che attualmente operano nella zona del Delta del Niger, è stato fondato negli anni '70 all'università di Benin in Edo State (EASO, *COI Report - Nigeria Security Situation*, giugno 2021, https://coi.europa.eu/administration/easo/Plib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf).

Un altro culto, quello degli Eiyé, pare sia stato fondato nel 1963 a Ibadan con lo scopo di dare un contributo positivo alla società, ma si è ben presto trasformato in un gruppo criminale che agisce non solo in Nigeria ma anche all'estero (Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), *Nigeria: The Eiyé confraternity, including origin, purpose, structure, membership, recruitment methods, activities and areas of operation; state response*, 08 aprile 2016, consultabile al sito: <https://www.ecoi.net/en/document/1200790.html>), così come anche il già citato culto dei Black Axe (BBC, *The ultra-violent cult that became a global mafia*, 13 dicembre 2021, <https://www.bbc.com/news/world-africa-59614595>).

Oltre alle problematiche legate allo sfruttamento del petrolio e ai culti, EASO ha evidenziato che il conflitto tra pastori e agricoltori, inizialmente concentrato negli Stati della cosiddetta Middle Belt, si sta diffondendo anche in Edo State. Il primo evento riportato collegato a tale conflitto risale al 2015. Da allora, gli scontri tra agricoltori e pastori Fulani hanno provocato morti e distruzioni di immobili (EASO, *COI Report - Nigeria Security Situation*, giugno 2021, https://coi.europa.eu/administration/easo/Plib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf).

In passato, il rapporto tra pastori e allevatori aveva un carattere simbiotico: le mandrie dei pastori fertilizzavano la terra dei coltivatori in cambio del diritto di pascolo. Tuttavia, negli ultimi decenni, fattori ecologici quali il cambiamento climatico, la desertificazione, la rapida crescita demografica, l'invasione delle riserve di pascolo designate, il blocco dei percorsi di pascolo e i cambiamenti sia nelle colture che nella pastorizia, hanno causato tensioni tra le due comunità (EASO, *Informazioni sui paesi di origine - Nigeria situazione della sicurezza*, novembre 2018,

https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_SecuritySituation_I_T.pdf).

Le violenze nello Stato non sono un fenomeno recente: nel marzo del 2019, infatti, il SEM svizzero riferiva che tra il 2010 e il 2018 nello Stato di Edo la criminalità aveva causato il 38% delle morti violente menzionate dai media contro il 39% degli incidenti stradali. Nello stesso periodo, una media annuale di 104 morti erano causate dalla criminalità, mentre 109 al traffico. Precisava anche che la violenza non letale non era sufficientemente documentata. Per quanto riguardava la natura dei reati, la polizia annunciava regolarmente di arrestare sospettati di rapimento, di affiliazione a società segrete, di rapina a mano armata e di omicidio.

Nel 2018 un giornalista aveva affermato che una cellula di Boko Haram aveva tentato di svilupparsi nel nord dello Stato, ma questo sospetto non ha mai trovato conferma.

Sempre nel 2018 il tasso di rapimenti nella zona di Igarra era diventato talmente elevato che le autorità civili e tradizionali avevano chiesto lo stabilimento di una base militare per contrastare il fenomeno (Confederazione svizzera, Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, *Focus Nigeria - Profil de l'Etat d'Edo*, 22 marzo 2019, https://coi.euaa.europa.eu/administration/switzerland/PLib/Focus_Nigeria_20190322.pdf).

Negli ultimi anni i principali attori dei conflitti che hanno caratterizzato l'Edo State sono quindi pastori e agricoltori che si scontrano per la proprietà dei terreni e per i confini, culti rivali impegnati in battaglie per la supremazia, bande criminali, e forze di sicurezza coinvolte nelle operazioni di contro-insurrezione.

Nel 2000 lo Stato di Edo ha approvato una legge che vieta il cultismo ma nonostante ciò il problema non è stato risolto, infatti nel 2020 i culti maggiormente coinvolti in scontri armati sono i citati Eiye e Black Axe oltre agli Aye e ai Vikings.

Le comunità più colpite dalle violenze sono state quelle di Odekpe, Allah-Onugwa, Itsekiri e Bini.

A causa dei problemi evidenziati, EASO ritiene che nel 2020 Edo sia stato il terzo tra gli Stati maggiormente colpiti dalle violenze nella regione del Delta del Niger, dopo Delta e Rivers. Il dipartimento di Oredo è stato il più colpito nell'intera regione del Delta del Niger.

Alcune delle principali cause del conflitto e dei problemi di sicurezza sono la violenza criminale e gli scontri per la supremazia delle gang o dei culti, violenti scontri tra pastori e agricoltori per questioni terriere, violenze dei vigilantes e dei gruppi di autotutela, proteste violente e operazione contro-insurrezionali in relazione alle proteste "end Sars". Molti degli episodi di violenza criminale e di conflitti comunitari hanno un impatto sulla sicurezza e sul sostentamento delle donne, in particolare negli Stati di Edo e Delta.

Per far fronte a queste situazioni, nel 2020 il governo nigeriano centrale ha continuato a dispiegare forze armate per fronteggiare i problemi di sicurezza interni, essendo insufficienti le forze dell'ordine locali.

La corruzione delle autorità è considerata uno dei maggiori ostacoli al processo di pacificazione nel Delta del Niger. Sembra infatti che le agenzie di sicurezza nigeriane siano state complici e abbiano beneficiato dei furti di petrolio. Ci sono anche informazioni su funzionari pubblici coinvolti nei culti. Citando ACLED, EASO riferisce che nel 2020 in Edo State ci sono stati un totale di 53 incidenti di sicurezza (9 battaglie, 1 esplosione, 27 casi di violenza contro i civili, 16 sommosse) che hanno provocato 51 decessi. Il maggior numero di incidenti si è verificato nel dipartimento di Oredo. Dei 27 incidenti contro i civili, 25 sono state aggressioni e 2 rapimenti. Inoltre, ci sono anche state 44 proteste. Non sono state reperite informazioni sul numero di vittime civili; le fonti reperite riportano solamente il numero di vittime senza distinguere tra civili e combattenti.

Dal 01 gennaio al 30 aprile 2021 ACLED ha riferito di un totale di 13 incidenti di sicurezza (3 battaglie, 8 casi di violenza contro i civili, 2 sommosse) che hanno provocato 13 decessi.

A titolo di esempio, tra il 17 e il 20 febbraio 2020 almeno 15 persone sono state uccise a Benin City, dipartimento di Oredo, in diversi scontri tra le bande rivali degli Aye e dei Eiye. Gli scontri hanno

causato paura tra i residenti che sono stati costretti a nascondersi per evitare di rimanere colpiti da pallottole volanti sparate dalle bande.

Il 23 o il 24 febbraio 2020 nel dipartimento di Owan East quattro persone asseritamente coinvolte nel rapimento e nell'uccisione di una ragazza per motivi "rituali" sono state bruciate vive da una folla di giovani.

A novembre 2020, in una escalation di violenza tra gli Aye e gli Eyiye, al termine di una settimana di scontri 18 persone sarebbero state uccise a Benin City e in altre città vicine, costringendo i residenti a fuggire per salvarsi. A seguito di questi episodi soldati sono stati dispiegati in alcune aree.

(EASO, *COI Report - Nigeria Security Situation*, giugno 2021, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/Plib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situation.pdf).

In base a questi dati, secondo una valutazione di Easo/EUAA effettuate in ottobre 2021, in Edo State, "in linea generale un civile **non corre un rischio effettivo** di essere coinvolto personalmente ai sensi dell'articolo 15, lettera c), della Direttiva Qualifiche" (EASO, *Country Guidance: Nigeria, Common analysis and guidance note*, Ottobre 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2063766/Country_Guidance_Nigeria_2021.pdf, pagg. 123 e ss. e cartina a pag. 111).

Più recentemente, in totale nel 2021 in Edo State ci sono stati 88 incidenti di sicurezza che hanno provocato 31 decessi (ACCORD, *NIGERIA, YEAR 2021: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)*, 30 maggio 2022, https://www.ecoi.net/en/file/local/2074568/2021yNigeria_en.pdf).

Nel primo trimestre del 2022 ci sono stati 30 incidenti di sicurezza che hanno provocato 18 decessi (ACCORD, *NIGERIA, FIRST QUARTER 2022: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)*, 30 maggio 2022 https://www.ecoi.net/en/file/local/2074590/2022q1Nigeria_en.pdf).

Non può essere riconosciuta al richiedente la protezione sussidiaria, in relazione a nessuna delle ipotesi nelle quali la stessa si articola.

A diverse conclusioni deve giungersi per quanto concerne la protezione complementare.

L'art. 1 d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito dalla legge 173/2020) ha nuovamente modificato la disciplina delle protezioni "minori" e, per quanto qui interessa:

- alla lett. a) ha modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L. 113/18 aveva eliminato (in **grassetto** le parti aggiunte dal D.L. 130/20): "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, **fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano**".

- alla lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 ha così modificato l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998 (in **grassetto** le parti aggiunte dal D.L. 130/20): "1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a **trattamenti inumani o degradanti** o qualora ricorrano gli **obblighi di cui all'articolo 5, comma 6**. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche

dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».

Il comma 1.2 successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il D.L. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anzichè al D.L. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro).

Ebbene, deve rilevarsi che il ricorrente, come provato in giudizio per tabulas, ha lavorato in regola come lavapiatti per un esercizio di Bari dal 09.04.2022 sino al 10.07.2022, con contratto a termine prorogato una volta. Le tre buste paga prodotte sono coerenti con quanto da lui dichiarato ovvero di aver percepito, nel periodo di lavoro in regola, un netto mensile di 1.100 euro. Il ricorrente ha poi dichiarato di aver continuato, dopo la scadenza del 10.07.2022, a lavorare per il medesimo esercizio "in nero", dovendo accettare una retribuzione inferiore e pari ad 800 euro. Per quanto sempre dal medesimo dichiarato, negli anni precedenti al 2022 aveva lavorato sempre in modo irregolare, alternando anche periodi di occupazione a periodi di disoccupazione. Nel complesso, rileva il Collegio, le dichiarazioni del ricorrente, dettagliate e spontanee, sono credibili, certamente non lontane dalla conosciuta realtà dello sfruttamento lavorativo della condizione fragile dei migranti, soprattutto di quelli -come il ricorrente- che hanno necessità di guadagnare non solo per sé stessi ma anche per poter supportare la famiglia rimasta in Patria, il che è poi spesso la vera ragione della loro perigliosa migrazione.

L'audizione ha dimostrato che egli ha assoluta padronanza della lingua. In Italia ha peraltro legami familiari forti: la sorella ed i nipoti, regolarmente soggiornanti.

Se dunque è indubbio che il ricorrente mantenga in Patria affetti familiari altrettanto forti -la moglie ed i figli- ai quali peraltro dichiara (e prova documentalmente con le ricevute degli invii di denaro) di provvedere con i proventi del suo lavoro in Italia, comunque è certo che su questo territorio abbia una rete familiare.

Egli ha però anche una rete amicale, come dimostra il fatto che abbia vissuto ospite del mediatore culturale che ha poi condotto in udienza come interprete di fiducia.

Attualmente fruisce comunque di un alloggio autonomo, non a carico dell'accoglienza.

La sua vita è dunque radicata in questo Paese, ed ormai da molti anni, nei quali -attraverso le plurime domande reiterate- ha sempre cercato di regolarizzare la propria presenza, anche all'evidente fine di non dover lavorare in modo sommerso, come nonostante tutto si è di recente ritrovato a dover accettare di fare.

Senza dubbio il diniego del permesso di soggiorno risulterebbe lesivo dei diritti di rispetto e dignità della persona tutelato dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea e, nella disciplina interna, dagli artt. 5, comma 6, e 19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificati dal D.L. 130 del 2020.

Non sono allegate, né sono altrimenti emerse, ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative.

Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale.

La durata biennale del permesso darà al ricorrente modo di completare il percorso di integrazione così già proficuamente avviato, stabilizzandosi anche sotto il profilo lavorativo, ed all'atto della scadenza l'amministrazione, eventualmente interpellata al fine, potrà comunque valutare la sussistenza o meno dei presupposti per un rinnovo o per una conversione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, il Questore competente per territorio dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Quanto alle spese processuali, l'accoglimento solo parziale del ricorso ed il fatto che l'Amministrazione resistente abbia ommesso di costituirsi e di contrastare in qualsiasi modo la pretesa del ricorrente, induce alla compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, *contrariis rejectis*, in parziale accoglimento del ricorso, nella contumacia dell'Amministrazione resistente che contestualmente dichiara, così provvede:

-Dichiara che [REDACTED] ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1. e 1.2, D. Lgs. n. 286/1998 e art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008.

-Dispone la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente, a cura del ricorrente, per il rilascio del permesso di soggiorno.

-Spese tra le parti compensate.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 22.02.2023

Il Giudice estensore

Dott.ssa Beatrice Siccardi

Il Presidente

Dott.ssa Maria Grazia Cabitza